



COMUNE di MIRANO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE,

DELLE AREE DI GIOCO

E

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

^^^^^^

approvato con delibera di C.C.

n. 41 del 09.04.2003

PREMESSA

L'ente locale, proprietario delle strutture, nell'ambito delle scelte di politica sportiva, promuove e coordina le attività delle associazioni sportive, decide le tariffe d'uso, le modalità d'utilizzo e attribuisce gli spazi disponibili.

Il soggetto utilizzatore (associazioni e società sportive) cura la conduzione tecnica dell'impianto secondo le condizioni stabilite nel disciplinare d'uso, si rapporta solo con l'ente locale e promuove ed organizza le attività sportive svolte all'interno dell'impianto.

Con questa proposta si rispetta il dettato costituzionale di libertà di associazione per i cittadini e le finalità originarie delle associazioni o società sportive, come soggetti di promozione sportiva, aggregativa e sociale.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il Comune di Mirano, in coerenza con i principi ispiratori dello Statuto Comunale, nel regolamento per l'utilizzo di impianti sportivi si propone le seguenti finalità:

- a) garantire l'accessibilità degli impianti a società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno sede nel territorio comunale, in via prioritaria, o in comuni confinanti, in via subordinata;
- b) promuovere la fruibilità polivalente delle strutture sia dal punto di vista sportivo che ricreativo, culturale e associativo in armonia e nel rispetto della tipologia degli impianti;
- c) stimolare la valorizzazione delle strutture sportive quali centri d'interesse permanente per lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato, in armonia e nel rispetto della tipologia degli impianti;
- d) favorire la promozione e la diffusione delle attività sportive, sostenendo l'associazionismo sportivo locale, a favore dei soggetti più deboli della popolazione del Comune: giovani, anziani e portatori di handicap.

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi presenti nel territorio del Comune soggetti alla presente regolamentazione sono i seguenti:

- PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" DI MIRANO;
- PALESTRA POLIFUNZIONALE DI CAMPOCROCE;
- PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA VILAFRANCA;
- PALESTRA SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI" DI MIRANO;
- PALESTRA SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI" - SUCCURSALE DI SCALTENIGO;
- PALESTRA SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE MAZZINI" DI MIRANO;
- PIASTRA POLIVALENTE DI ZIANIGO;

- eventuali altri impianti.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI

- 3.1 Chiunque intende utilizzare “continuativamente” uno o più impianti sportivi è tenuto a presentare domanda scritta al Sindaco entro il 30 aprile di ogni anno. Per gli usi occasionali “non continuativi” le domande dovranno essere presentate almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dell’utilizzo o della manifestazione.
- 3.2 La domanda, redatta in carta semplice, deve essere compilata e corredata dalla seguente documentazione:
- a) dati anagrafici e funzione rappresentativa del richiedente;
 - b) motivazioni per cui si richiede l’utilizzo dell’impianto;
 - c) orari e giorni di utilizzo preventivati e durata dell’iniziativa;
 - d) partecipanti previsti;
 - e) periodo necessario per l’installazione e rimozione di eventuali strutture di supporto e le eventuali operazioni di pulizia;
 - f) importo di eventuale biglietto d’ingresso al pubblico, se previsto.
- Per le società e/o associazioni non iscritte all’Albo Comunale delle Libere Associazioni la domanda dovrà essere integrata con:
- g) copia dell’atto costitutivo;
 - h) copia dello statuto sociale.
- 3.3 Eventuali spazi residuali, saranno assegnati ai richiedenti che avranno presentato domanda oltre i termini previsti.
- 3.4 Le richieste non conformi, dovranno essere opportunamente integrate; in caso contrario non saranno evase.

ARTICOLO 4 – CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'USO DEGLI IMPIANTI

- 4.1 Il Comune di Mirano ammette all’uso degli impianti sportivi i soggetti richiedenti sulla base delle seguenti priorità:
1. destinazione d’uso specifica dell’impianto (dimensioni, rispetto della normativa di omologazione delle federazioni sportive nazionali);
 2. attività agonistiche inquadrata nelle federazioni e negli enti di promozione sportiva;
 3. altre attività sportive;
 4. attività promosse direttamente dall’Amministrazione comunale;
 5. attività per usi non sportivi.
- 4.2 Al fine di non determinare situazioni di esclusività nell’uso degli impianti sportivi da parte di una singola associazione, le ammissioni all’uso saranno effettuate sulla base di direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

4.3 La comunicazione che l'impianto è posto a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche sarà rilasciata dal competente Dirigente.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per determinare le graduatorie dei richiedenti sono stabilite le seguenti priorità nella valutazione delle domande:

- a) domande inoltrate da associazioni, società e gruppi sportivi affiliati alle federazioni del CONI ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, operanti nel Comune, con priorità per quelli iscritti all'Albo Comunale delle Libere Associazioni;
- b) domande prodotte da associazioni sportive di cui al punto a) con attività non inquadrate in regolari campionati;
- c) domande di altre realtà associative, con carattere sportivo, diverse da quelle di cui al punto a), con priorità per quelle iscritte all'Albo Comunale delle Libere Associazioni;
- d) domande provenienti da società e associazioni sportive non aventi sede nel territorio comunale.

Fermo restando l'ordine di priorità sopraindicato, a parità di valutazione si terrà conto:

- della rilevanza sociale dell'attività;
- della rilevanza del campionato o della manifestazione;
- del numero dei partecipanti;
- della durata dell'utilizzo nel corso dell'anno;
- dell'ordine di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE ALL'USO DEGLI IMPIANTI

6.1 Entro il 30 giugno di ogni anno saranno emessi i provvedimenti di ammissione all'uso continuativo per la durata dell'intero anno sportivo e per periodi inferiori ma superiori al mese. Entro il 30 settembre, sarà approvato il piano degli utilizzi e delle relative ammissioni, all'interno di questo piano, negli spazi residuali e per quanto possibile, dovranno essere effettuate le ammissioni all'uso anche per le domande prodotte dopo il 31 maggio.

6.2 È ammessa la presentazione scritta di rinuncia, variazione o riduzione dell'ammissione all'uso, purché non si compromettano le altre ammissioni all'uso. Il Comune di Mirano ha facoltà di proporre soluzioni alternative, qualora sia impossibilitata ad accogliere la richiesta.

6.3 Nei casi di diniego dell'ammissione, parziale o totale, il competente Dirigente deve rispondere entro 25 giorni dalla presentazione delle domande, per gli usi occasionali, ed entro 30 giorni per gli usi continuativi, motivando adeguatamente il diniego.

6.4 Ogni ammesso, per il periodo in cui utilizzerà l'impianto, dovrà sottoscrivere l'apposito registro previsto per le presenze e per l'attestazione dello stato di conservazione

dell'impianto. L'ammesso all'uso successivo dovrà prendere visione e controfirmare per attestare quanto previsto precedentemente, salvo segnalare eventuali difformità. Sugli obblighi di tenuta del registro vigilerà il personale addetto.

6.5 Ogni ammesso si assume gli oneri a proprio carico derivanti dall'esposizione di cartelli indicatori per il pubblico.

ARTICOLO 7 – INADEMPIENZE

In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti da ciascun disciplinare d'uso il Comune inviterà la Società/Gruppo/Associazione Sportiva ad adempiere entro un congruo termine; nel caso di inottemperanza il Comune provvederà ad applicare le sanzioni di cui al successivo articolo 9.

Nel caso infine di persistenza nell'inadempimento e/o di mancata corresponsione delle sanzioni pecuniarie inflitte, il Dirigente competente dovrà sospendere immediatamente il provvedimento di ammissione all'uso dell'impianto, contestualmente all'avvio del procedimento di ritiro dell'atto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro un termine massimo di dieci giorni, dal termine concesso per l'invio delle controdeduzioni, il Dirigente provvederà a trasformare la sospensione in pronuncia di decadenza.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AMMISSIONI ALL'USO DELL'IMPIANTO

Gli atti di ammissione all'uso degli impianti possono essere revocati da parte del Sindaco con ordinanza motivata, quando sussistono i presupposti di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

9.1 Sono previste le sanzioni pecuniarie di cui al successivo punto 9.2, che saranno applicate dal competente Dirigente, per i seguenti motivi:

- mancata risistemazione delle attrezzature;
- mancata pulizia dopo l'utilizzo dell'impianto;
- mancato ripristino delle condizioni igieniche dei servizi.

9.2 Le modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono le seguenti:

- alla prima segnalazione di inadempienze Euro 30,00= di ammenda;
- alla seconda segnalazione di inadempienze Euro 60,00= di ammenda;

- alla terza segnalazione di inadempienze Euro 120,00= di ammenda.

9.3 Qualora le ammende non dovessero essere corrisposte entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di erogazione della sanzione, è pronunciata la decadenza dall'ammissione all'uso, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 e si procederà alla riscossione coattiva delle sanzioni.

9.3 I provvedimenti di applicazione delle sanzioni dovranno essere adeguatamente motivati.

ARTICOLO 10 – TARIFFE

10.1 Le tariffe d'uso degli impianti sportivi stabiliscono il costo orario d'uso (anche per unità di allenamento e/o insegnamento o di altri usi forfetari) degli impianti.

10.2 Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale secondo parametri da essa predeterminati.

10.3 Le tariffe devono essere necessariamente diversificate se comprensive o meno dell'onere di pulizia, preparazione e ripristino degli impianti.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento s'intendono abrogate.

^^^^^

SPORT/alm